

UFFICIO SEGRETERIA	
Registro	Generale
N° 816	DEL 29/11/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

n.161 del 08.11.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per proroga dal 01.07.2019 al 31.12.2019 del servizio di ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Ufficio proponente : Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della Legge Regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R.22/86, ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette ai sensi della circolare n.3368 /A del 30.12.1998 dell'Assessorato agli Enti Locali;

CHE con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con D.P.R.S. del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

ATTESO che, in attuazione delle citate disposizioni normative e facendo ricorso alla modalità di gestione indiretta non essendo ipotizzabile un rientro dei disabili nel contesto familiare di appartenenza, con atto deliberativo di G.C. n.177 del 24.12.2019 è stata autorizzata la continuazione del servizio di assistenza ai n.3 disabili psichici ricoverati presso le Comunità Alloggio *I Girasoli*, *Altea* ed *Agave* gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* nel periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 per il quale vi era la necessaria copertura finanziaria, con riserva di prosecuzione sino al 31.12.2019 ad approvazione del bilancio di previsione 2019/2021:

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

RITENUTO che la stipula di convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare assessoriale n.8 del 27.06.1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;

CHE con nota assunta al prot.gen.24054 del 21.10.2019 la summenzionata Società Cooperativa ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per i disabili ospitati alle stesse condizioni della Convenzione stipulata per il periodo antecedente dal 01.01.2019 al 30.06.2019, confermando *in toto* e ad ogni effetto di legge lo schema formulato sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. n.158 del 04.06.1996 che era stato a suo tempo approvato dalla G.C. con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della stessa;

RILEVATO che sono stati stabiliti gli importi di €1.660,65 per compenso fisso mensile e di €22,11 per diaria giornaliera, concordando di mantenere l'aggiornamento all'ultimo dato ufficiale Istat del 2017;

CHE, pertanto, la retta complessivamente dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

VALUTATO che, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15.04.2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, i disabili assistiti partecipano alla spesa nella seguente misura aggiornata all'ultimo reddito dichiarato;

CONSIDERATO che la circolare n.14 del 10.07.2008 ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

ACCERTATO che la Società Coop.Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe*, con sede legale in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, risulta iscritta all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di disabili psichici di cui all'art.26 della L.R. n.22/86 e precisamente:

al n.2901 in data 05.08.2009 per la Comunità Alloggio *Altea*, sita in Aragona nella C.da Capo;

al n.3014 in data 23.02.2010 per la Comunità Alloggio *Agave*, sita Aragona nella C.da Agnellaro;

al n.941 in data 22.01.1998 per la Comunità Alloggio *I Girasoli*, sita in Aragona nella C.da Capo;

CHE la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento";

ATTESO che occorre assicurare il servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge e che, quindi, è necessario conseguentemente assumere il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATE le delibere del C.C. n.27 del 31.05.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e della G.C. n.63 del 04.06.2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2018/2020;

PRESO ATTO che con delibera di G.C. n.119 del 24.10.2019 sono state apportate al PEG del Settore le necessarie variazioni finanziarie per provvedere in merito;

VISTI la Legge 328/00 e la L.R. n. 22/86, la Legge 127 del 15.05.97 recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 del 07.09.98, lo Statuto Comunale, nonché i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;

VISTA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

IMPEGNARE la spesa occorrente ad assicurare la prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal 01.07.2019 al 31.12.2019 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona a gravare sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 secondo la variazione di PEG effettuata con la delibera di G.C. n.119 del 24.10.2019, ammontante a complessivi **€44.096,78** comprensivi di IVA al 5%, giusta prenotazione

di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.125 del 04.11.2019 citata in premessa che ne ha autorizzato il prosieguo, nel modo seguente:

- quanto ad **€31.499,35** con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali”;
- quanto ad **€12.597,43** sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione - risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che ne verrà effettuato il versamento da parte degli utenti nelle casse comunali;

DARE ATTO che la retta da corrispondere è pari ad €1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, aggiornata come concordato all’ultimo dato ufficiale Istat del 2017;

CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta presuntivamente a complessivi €12.597,43 secondo l’ultimo reddito dichiarato;

STIPULARE con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe*, corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, la Convenzione formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. del 04.06.1996 ed approvata in schema dalla G.C. con la delibera n.125 del 04.11.2019 per la prosecuzione del servizio nel periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 con rette a carico del bilancio comunale;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo Pretorio e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Margherita*

Giambalvo

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2019 con imputazione:

- quanto ad €31.499,35 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali”;
Impegno 1836/2019
- quanto ad €12.597,43 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione - risorsa n. 3880/2”.
Impegno 1837/2019

Li, 21.11.2019

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 29/11/2019 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 02/12/2019

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro